



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- Gli aiuti IMU non vanno indicati nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS
- La memorizzazione integrale delle fatture elettroniche tramite SdI
- Procedure concorsuali e note di variazione – i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate – seconda parte
- Il saldo IMU di dicembre
- Il Decreto Aiuti-quater

Indice:

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



10

Il Giudice ha sentenziato



12

In breve 13

 Gli aiuti IMU non vanno indicati nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS 13

 La memorizzazione integrale delle fatture elettroniche tramite Sdl 15

L'Approfondimento – 1 17

 Procedure concorsuali e note di variazione – i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate – seconda parte 17

L'Approfondimento – 2 24

 Il saldo IMU di dicembre 24

L'Approfondimento – 3 35

 Il Decreto Aiuti-quater 35

*Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
Marcolla Alessandro
Moro Nicola
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.it

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



Bonus energia estesi al mese di dicembre	IL SOLE 24 ORE 21.11.2022	<p>Il decreto Aiuti-quater prevede che anche per il mese di dicembre siano previsti i crediti d'imposta contro il caro bolletta in azienda. Ai fini contabili, i bonus energia sono proventi che devono essere imputati a conto economico in base al principio di competenza.</p>
Novità per il Superbonus 110%	IL SOLE 24 ORE 21.11.2022	<p>In base al decreto Aiuti-quater i condomini possono fruire del superbonus 110% per le spese effettuate fino a fine 2022, mentre nel 2023 la percentuale scende al 90%. Per chi invece entro il 25.11 presenta una Cilas, mantiene invece il 110%, a condizione che entro la data antecedente (quindi, entro il 24.11.2022) approvi in assemblea la delibera relativa ai lavori. Per le abitazioni unifamiliari invece, chi ha completato il 30% dei lavori al 30.09.2022, presentando una dichiarazione del direttore lavori che abbia attestato questo requisito avrà tempo fino al 31.03.2023 per le spese, accedendo comunque al 110%, mentre dal 2023 (e fino a fine anno) l'agevolazione scende al 90% ma solo per le prime case e solo per chi non supera il tetto di 15.000 euro di reddito.</p>
Riscossione	IL SOLE 24 ORE 21.11.2022	<p>Ricevuto un avviso di accertamento esecutivo, il debitore ha tempo 60 giorni per versare quanto contenuto nell'intimazione di pagamento dall'Agenzia delle Entrate, con la possibilità di rateizzare le somme tramite F24. In assenza di versamento, entro 90 giorni, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà al contribuente l'avviso di presa in carico, con la possibilità di rateizzare l'importo in massimo 72 rate mensili. Infine, esaurite questa possibilità, l'agente della Riscossione può procedere a ulteriori azioni cautelari per somme superiori a 1.000 euro, quali, ad esempio, il fermo amministrativo del veicolo o l'ipoteca sugli immobili.</p>

Agevolazioni per l'acquisto del terreno agricolo	IL SOLE 24 ORE 21.11.2022	Il trasferimento di un fondo rustico a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti alla relativa gestione previdenziale, prevede il versamento dell'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e dell'imposta catastale in misura dell'1% anche se sul terreno è presente un fabbricato collabente.
Disegno di legge di Bilancio 2023	IL SOLE 24 ORE 22.11.2022	Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di Bilancio 2023. Tra le tante, si segnala: <ul style="list-style-type: none"> • Riduzione del cuneo fiscale; • Per i soggetti considerati occupabili, il reddito di cittadinanza spetta per 8 mesi nel 2023 mentre verrà abolito nel 2014 a favore di un nuovo sussidio; • Il limite annuo di ricavi e compensi per accedere al regime forfetario è aumentato a 85.000 euro; • il rinnovo di un anno del credito d'imposta per attività di formazione 4.0 e il rifinanziamento della Nuova Sabatini con 500 milioni di euro per altri due anni.
Riduzione sconto accise dal 1.12.2022	IL SOLE 24 ORE 22.11.2022	Il Consiglio dei Ministri del 21.11.2022 ha approvato un decreto legge che dal 1.12.2022 riduce lo sconto sulle accise e Iva sui carburanti: gasolio e benzina: da 0,25 a 0,15 euro al litro, mentre il Gpl da 0,305 a 0,183 euro al litro.
Crediti d'imposta da bonus edilizi e compensazioni	IL SOLE 24 ORE 22.11.2022	Il Decreto Aiuti-quater prevede per i crediti d'imposta che si sono formati con le opzioni di cessione o di sconto inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2022, la possibilità di compensarli non più in 4 anni, ma in 10. Rimane comunque la regola per la quale la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Autodichiarazione aiuti di Stato	ITALIA OGGI 22.11.2022	L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web numerose risposte (Faq) sul tema della compilazione dell'autodichiarazione per gli aiuti di Stato

		Covid-19, che va presentata entro il 30.11.2022.
Comunicazione tax credit energia	ITALIA OGGI 22.11.2022	Il D.L. 176/2022 ha prorogato al 16.03.2023 la comunicazione all'Agenzia delle Entrate con l'ammontare dei crediti d'imposta per acquisto energia e gas naturale maturati nel 3° e 4° trimestre 2022.
Crediti d'imposta turismo	ITALIA OGGI 22.11.2022	Il Ministero del Turismo, con decreto del 21.11.2022, ha terminato le operazioni che permetteranno la fruizione dei crediti d'imposta per gli operatori del comparto turistico previsto dal D.L. 104/2020 a chi ne ha fatto richiesta ed è risultato ammissibile al beneficio.
Flax tax al 15%	ITALIA OGGI 23.11.2022	Nel disegno di legge di Bilancio 2023 è prevista la flat tax incrementale al 15% per le partite Iva con redditi fino a 40.000 euro.
Fringe benefit fino a 3.000 euro	IL SOLE 24 ORE 23.11.2022	Il Decreto Aiuti-quater (D.L. 176/2022) ha aumentato, solamente per il 2022, la soglia di esenzione a 3.000 euro per i fringe benefit, scelti unilateralmente dal datore di lavoro, anche ad personam.
Crediti d'imposta per caro energia	IL SOLE 24 ORE 23.11.2022	Grazie alla conversione in legge del Decreto Aiuti-ter e il Decreto Aiuti-quater, tutti i mesi del 2022 risultano coperti con il credito d'imposta per energia elettrica e gas a favore delle imprese.
Eccedenze aiuti Covid da scomputare nel mod. Redditi	IL SOLE 24 ORE 23.11.2022	L'Agenzia delle Entrate, tramite una Faq, ha chiarito che anche il quadro RU del mod. Redditi 2022, per la maggior parte dei contribuenti in scadenza il 30.11.2022, può essere utilizzato per scomputare gli aiuti eccedenti rispetto al plafond delle sezioni 3.1 e 3.12 del quadro temporaneo Covid-19, evitando in tal modo la procedura di riversamento.
Flax tax incrementale	IL SOLE 24 ORE 24.11.2022	La soglia dei 40.000 euro misura il limite dell'aumento di reddito registrato nel 2023 rispetto al picco tra le dichiarazioni di 2020, 2021 e 2022.

Regolarizzazione errori formali	IL SOLE 24 ORE 24.11.2022	Tra le novità della bozza di legge di Bilancio 2023, è possibile regolarizzare gli errori formali (Irpef, Iva e Irap) commessi fino al 31.10.2023, con il versamento di 200 euro per ogni periodo d'imposta di riferimento. Il pagamento dovrà essere effettuato in 2 rate scadenti il 31.03.2023 e il 31.03.2024.
Legge di Bilancio 2023 e criptovalute	IL SOLE 24 ORE 24.11.2022	Nella legge di Bilancio 2023 dovrebbe essere prevista la voluntary disclosure solamente per le attività in criptovalute che non sono state dichiarate nel quadro RW. È stata inoltre definita la tassazione, distinguendo tra quelle detenute da persone fisiche e dalle imprese. Nel primo caso si considerano redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività, non inferiori a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Per le imprese, invece, i componenti positivi o negativi che risultano dalla valutazione delle criptoattività alla data di chiusura del periodo d'imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico, non concorrono alla formazione del reddito. Per le imposte indirette, sarà prevista la tassazione con l'applicazione del bollo del 2 per mille. Sarà inoltre possibile rivalutare con un'imposta sostitutiva del 14%. Il valore delle criptoattività detenute al 1.01.2023.
Regime forfetario	IL SOLE 24 ORE 24.11.2022	Nel caso in cui, nel nuovo regime forfetario, venga superato il limite con ricavi e compensi posizionati fra 85.000 e 100.000 euro, la fuoriuscita dal regime forfetario avrà effetto dal 1.01 dell'anno successivo senza ulteriori conseguenze. Se l'ammontare dei ricavi e dei compensi incassati su base annua supera i 100.000 euro, ci saranno effetti immediati già nell'esercizio di superamento.
Obbligo per commercianti di accettare pagamenti con Pos	ITALIA OGGI 25.11.2022	Nella bozza del disegno di legge di Bilancio 2023 è previsto l'esenzione dall'obbligo di accettare pagamenti con carte di credito e bancomat in capo ai

commercianti per spese inferiori a 30 euro.

Assegnazione agevolata dei beni ai soci	ITALIA OGGI 25.11.2022	Nella bozza del disegno di legge di Bilancio vengono riproposte le agevolazioni per la fuoriuscita di immobili abitativi o commerciali non utilizzati direttamente dalle società.
Sanatorie legge di Bilancio 2023	IL SOLE 24 ORE 25.11.2022	<p>Il disegno di legge di Bilancio 2023, in merito alle sanatorie prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la possibilità di presentare una dichiarazione di emersione per le criptovalute detenute fino al 31.12.2021; • la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative al periodo d'imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1.01.2023; • è possibile regolarizzare gli errori formali per imposte dirette, Iva, Irap e tributi, commessi fino al 31.10.2022; • lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro per i carichi affidati dal 2000 al 2015; • se il contribuente in Cassazione, rinuncia al ricorso principale o incidentale a seguito di una definizione transattiva, entro il 30.06.2023, è possibile beneficiare di sanzioni pari a 1/18 del minimo edittale; • le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate possono essere sanate tramite il pagamento di un importo pari al suo valore della lite o con un accordo conciliativo.
Legge di Bilancio 2023	IL SOLE 24 ORE 26.11.2022	Si segnalano le principali novità della Legge di bilancio:
	ITALIA OGGI 26.11.2022	<ul style="list-style-type: none"> • Stralcio delle partite affidate alla riscossione dal 1.01.2000 e fino al 31.12.2015 di valore residuo non superiore a 1.000 euro; • Gli avvisi bonari relativi ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021 (in

corso al 31.12.2022) per i quali al 01.01.2023 è ancora possibile effettuare il versamento entro i 30 giorni, come pure per gli avvisi bonari recapitati dopo il 1.01.2023, la sanzione è pari al 3%;

- Confermato l'esonero previsto dall'art. 1, c. 44 L. 232/2016, secondo cui gli agricoltori sono esonerati dall'Irpef anche per il 2023;
- Verranno analizzate le nuove richieste di apertura partita Iva, un contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate per le posizioni ritenute a rischio evasione e, in caso di esito negativo dei controlli, chiusura d'ufficio della posizione fiscale e 3.000 euro di sanzione, in cui sarà ritenuto responsabile anche l'intermediario che ha trasmesso la richiesta di apertura della partita Iva;
- Immobili occupati abusivamente esenti da Imu.

Revoca rivalutazione
con effetto
sull'agevolazione
Ace

IL SOLE 24 ORE
26.11.2022

È possibile revocare, anche parzialmente, la rivalutazione ovvero il riallineamento dei beni d'impresa realizzate in base all'art. 110 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020), entro il 28.11.2022



Triangolazioni di dotazioni di bordo	INTERPELLO N. 568 DEL 22.11.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ritiene applicabile il regime di non imponibilità Iva ex art. 8-bis, c. 1, lett. d) D.P.R. 633/1972 alle triangolazioni di dotazioni o provviste di bordo se le formalità doganali espletate consentono di verificare la destinazione finale della merce a bordo delle navi.
Rivalsa Iva per fatture a falsi esportatori abituali	INTERPELLO N. 569 DEL 22.11.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, in caso di emissione di fatture a falsi esportatori, consente la tardiva rivalsa dell'Iva nei confronti dell'effettivo acquirente dei beni o dei servizi e la detrazione dell'Iva da quest'ultimo, sempre che non vi sia una duplicazione della detrazione.
Iva 5% per fornitura di gas	INTERPELLO N. 566 DEL 22.11.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ritiene che nell'appalto complesso, nel caso in cui il corrispettivo è imputabile alla fornitura di gas naturale, l'Iva è al 5%.
Sospensione adempimenti Iva del conduttore	INTERPELLO N. 567 DEL 22.11.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che la sopravvenuta incertezza sulla legittimazione del locatore sospende gli adempimenti Iva del conduttore, in relazione alle somme (imponibile e Iva) dei canoni di locazione che questi deve temporaneamente versare in un conto indisponibile.
Credito d'imposta strutture turistiche	RISOLUZIONE N. 70/E/2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha istituito il codice tributo 6991 per poter fruire del credito d'imposta concesso alle strutture turistiche per il rifacimento delle proprie strutture.
Implementazione fattura elettronica	PROVVEDIMENTO N. 433608 DEL 24.11.2022	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha comunicato l'implementazione dei dati e servizi connessi relativi al sistema di fatturazione elettronica.

<p>Scioglimento delle unioni civili</p>	<p>INTERPELLO N. 573 DEL 24.11.2022</p>	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che l’esenzione da ogni tipo di tassazione disposta dall’art. 19 della L. 74/1987 per gli atti relativi alla separazione coniugale e al divorzio, si applica anche al trasferimento di un’abitazione conseguente a un provvedimento giudiziale di scioglimento dell’unione civile.</p>
<p>Investimento in azioni Bankitalia</p>	<p>INTERPELLO N. 572 DEL 24.11.2022</p>	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che l’investimento di un fondo pensione in azioni della Banca d’Italia non corrisponde ai requisiti previsti per la detassazione dei redditi di capitale e diversi rivenienti dagli investimenti qualificati dei fondi pensione e delle casse di previdenza.</p>
<p>Fatture elettroniche</p>	<p>PROVVEDIMENTO DEL 24.11.2022</p>	<p>L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha fissato le nuove regole tecniche per emettere e ricevere le fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’art. 1 D.lgs. 5.08.2015, n. 127.</p>
<p>Sim e rapporti dei clienti con banche estere</p>	<p>INTERPELLO N. 578 DEL 25.11.2022</p>	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che anche le Sim possono gestire o amministrare conti correnti e dossier detenuti dal cliente presso una banca estera.</p>

Il Giudice ha sentenziato



Ecobonus e
comunicazione Enea

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 34151/2022

La Cassazione ha stabilito che per poter beneficiare della detrazione per interventi di riqualificazione energetica occorre la comunicazione all'Enea.

Quota 100 non
cumulabile con
lavoro intermittente

CORTE
COSTITUZIONALE
N. 234/2022

La Corte Costituzionale ha stabilito che il pensionato con quota 100, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di vecchiaia, ha la possibilità di cumulare l'assegno con i soli redditi da lavoro autonomo occasionale ed entro il limite di € 5.000 annui ex art. 14, c. 3 D.L. 4/2019.

Agevolazioni prima
casa

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 34813/2022

La Cassazione ha sancito che è esclusa l'agevolazione "prima casa" sull'appartamento contiguo a quello principale dei coniugi.

In breve

Gli aiuti IMU non vanno indicati nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS

Di Francesco Costa

L'Agenzia delle Entrate in una delle FAQ relativa all'autodichiarazione aiuti di Stato COVID ha chiarito che le agevolazioni IMU non vanno indicate nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS dei modelli REDDITI (rigo RS401), trattandosi di aiuti non gestiti dall'Agenzia delle Entrate e che non "transitano" nei modelli di dichiarazione dei redditi.

La questione era stata posta considerando che, in sede di compilazione dell'autodichiarazione, non è possibile indicare relativamente agli aiuti IMU il campo 5 (Settore) e il campo 6 (Codice attività) e che le istruzioni del quadro RS del modello REDDITI 2022 non prevedono appositi codici per la comunicazione di tali aiuti al Registro nazionale aiuti di Stato (RNA).

Nelle FAQ viene confermato che gli aiuti di Stato da riportare nel rigo RS401 dei modelli di dichiarazione dei redditi, sono solo quelli fiscali per i quali l'Agenzia è tenuta alla registrazione nell'RNA ai sensi dell'art. 10 del DM 115/2017 e che trovano esposizione anche in altri righi delle predette dichiarazioni diversi dal rigo RS401.

Per quanto riguarda la mancata compilazione del prospetto aiuti di Stato, l'Agenzia ricorda che, come specificato nelle istruzioni ai modelli REDDITI e IRAP, l'esposizione in dichiarazione dei dati relativi agli aiuti di Stato e/o agli aiuti de minimis, fruibili ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di cui al DM 31 maggio 2017 n. 115, sono necessari "ai fini della registrazione degli stessi da parte dell'Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234".

Viene anche precisato dalla risoluzione Agenzia delle Entrate 29 settembre 2021 n. 58, che la mancata compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nei quadri RS e IS, rispettivamente, dei modelli REDDITI e del modello IRAP può essere regolarizzata mediante presentazione di una dichiarazione (REDDITI/IRAP) integrativa, versando per l'errore commesso la sanzione di cui all'art. 8 comma 1 del DLgs. 471/97, con l'utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso (di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97).

L'Agenzia delle Entrate conferma, che è possibile correggere l'omessa compilazione del quadro RS in sede di modello REDDITI 2021, anno di imposta 2020, con riferimento agli "aiuti COVID-19" presentando una dichiarazione dei redditi integrativa.

L'Amministrazione finanziaria in un'altra FAQ evidenzia che non è comunque possibile mediante l'autodichiarazione regolarizzare l'omessa indicazione in sede di presentazione del modello REDDITI 2021 di aiuti riferibili all'anno 2020. Infatti, sarà infatti necessario presentare una dichiarazione integrativa utilizzando il modello REDDITI 2021.

Restando in tema di registrazione nell'RNA, l'Agenzia delle Entrate in una FAQ, ha poi affermato che l'indicazione nel modello di autodichiarazione dei dati necessari ai fini della registrazione degli aiuti elencati nel quadro A nell'RNA (dimensione, forma giuridica, settore e codice attività) consente ai soggetti dichiaranti di non compilare, con riferimento a tali aiuti di cui sono forniti i predetti dati, il prospetto aiuti di Stato presente nei modelli REDDITI 2022.

Nessun effetto, invece, si produce relativamente al medesimo prospetto presente nei modelli REDDITI 2021 (che va sempre compilato).

Pertanto secondo l'Agenzia:

- l'effetto "sostitutivo" dell'autodichiarazione rispetto al prospetto aiuti di Stato riguarda solamente gli aiuti da indicare nei modelli REDDITI 2022, non sussistendo alcun rischio di duplicazione con riferimento ai dati riportati nel prospetto presente nei modelli REDDITI 2021;
- con riferimento all'anno 2021 la riproposizione dei medesimi aiuti nel quadro RS del modello REDDITI 2022 non è errato e non può comportare rischio di duplicazione nell'RNA.

La memorizzazione integrale delle fatture elettroniche tramite Sdl

di Alberto De Stefani

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 433608, ha recepito le indicazioni contenute nel parere n. 454/2021 del Garante della Privacy e ha dato attuazione alle disposizioni relative alla memorizzazione integrale delle fatture elettroniche transitate dallo Sdl.

I file xml vengono memorizzati fino al 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, come stabilito dall'art. 1 comma 5-bis del D.lgs. 127/2015 (introdotto dall'art. 14 del DL 124/2019). I file possono essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

Per questo motivo, l'art. 14 del DL 124/2019, in base alle disposizioni vigenti in tema di privacy, raccomandava, al fine di adottare *“idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo”*, di interpellare il Garante per la protezione dei dati personali.

Il Garante, ricordando che nelle fatture oltre ai dati fiscali sono presenti anche informazioni riguardanti i rapporti *“fra cedente e cessionario e altri soggetti, riferiti anche a sconti applicati, fidelizzazioni, abitudini di consumo”*, aveva ribadito le criticità della memorizzazione integrale delle fatture elettroniche.

Inoltre, mentre per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche vige il divieto di fatturazione elettronica fino al 31.12.2022, come imposto dall'art. 10-bis del DL 119/2018 e dall'art. 9-bis del DL 135/2018, questo non vale per le operazioni effettuate dai professionisti legali che invece sono obbligati a far transitare le loro fatture dallo Sdl.

Per questo, il Garante ha suggerito che le informazioni relative alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione di cui all'art. 21 comma 2 lett. g) del DPR 633/72), nei campi dedicati alla descrizione delle e-fatture emesse dai legali, non devono essere leggibili ed essere esclusi dalla memorizzazione elettronica. Sempre sulla stessa riga, i controlli fiscali avviati sui consumatori finali e basati sulle informazioni presenti nei file XML potevano essere avviati solo in occasioni di *“puntuali verifiche*

fiscali” effettuate nei confronti dei soggetti passivi che hanno ceduto beni o servizi alle suddette persone fisiche.

Con il provvedimento n. 433608/2022, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza avranno la possibilità di memorizzare e utilizzare i file XML *“per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente”* e *“restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di esibizione ricevute”*.

Con riguardo invece alle operazioni attuate tra gli operatori economici, l’Agenzia delle Entrate potrà memorizzare nella “banca dati fattura integrati”, in aggiunta, anche il metodo di pagamento e la descrizione delle operazioni, ad eccezione delle fatture elettroniche emesse a consumatori finali o da parte di *“cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale”*. Al fine di impedire la conservazione dei dati, considerando la sensibilità delle informazioni ricavabili dalla descrizione di queste operazioni, le fatture elettroniche emesse da prestatori che operano nel settore legale, *“individuate in base al codice ATECO del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata”*.

L'Approfondimento – 1

Procedure concorsuali e note di variazione – i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate – seconda parte

di *Alessandro Marcolla*

PREMESSA

Riprendiamo l'analisi dei chiarimenti forniti dall'Ufficio con il documento di prassi n. 20/E/2021 in merito all'art. 18 del DL n. 73/2021 che, come abbiamo appreso, ha portato un significativo cambiamento rispetto al passato, consentendo al cedente/prestatore di anticipare il termine per l'emissione della nota di variazione al momento di inizio della procedura concorsuale che ha colpito il cliente, senza più dover attendere l'esito infruttuoso della stessa.

Ebbene, dopo aver riepilogato l'evoluzione della normativa di riferimento e dopo aver trattato della modifica introdotta dall'art. 18 del Decreto Sostegni-bis e della decorrenza della nuova normativa di seguito ci occuperemo:

- della necessità o meno del creditore di insinuarsi al passivo;
- dei termini per recuperare l'imposta;
- della possibilità di presentare o meno una dichiarazione integrativa, ovvero un'istanza di rimborso in ipotesi di decorso del termine per emettere la nota di variazione in diminuzione;
- del caso del contribuente che adotta il regime forfetario successivamente alla fattura emessa, rimasta insoluta a seguito dell'inizio di una procedura concorsuale in capo al cliente.

L'INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL CREDITORE

Uno degli aspetti più controversi della disciplina dettata dalla versione ante riforma dell'art. 26 del DPR n. 633/1972 riguarda senza ombra di dubbio la necessità o meno del creditore di insinuarsi nella procedura per poter emettere la nota di variazione.

Su questo tema la posizione dell'Agenzia delle Entrate era, infatti, consolidata e richiedeva **“la necessaria partecipazione del creditore al concorso”** per poter emettere la nota di variazione.

L'obbligo di insinuarsi al passivo risultava, però, alquanto gravoso per il contribuente, soprattutto quando era chiaro che dalla procedura non si sarebbe ricavato nulla.

Perché, quindi, sostenere spese per insinuarsi al passivo al fine di recuperare l'IVA se era palese che questi costi non avrebbero portato ad ottenere alcunché?

Facciamo notare, inoltre, che sempre su questo argomento si è espressa anche la Corte di Giustizia comunitaria nella sentenza causa C-146 del 11.6.2021 in cui i giudici comunitari, al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità dell'IVA, hanno affermato che la riduzione della base imponibile deve essere ammessa in specifici casi, ed in particolare quando il creditore è in grado di provare che se avesse insinuato il credito al passivo questo non sarebbe stato riscosso.

Si capisce bene, quindi, che la modifica apportata dall'art. 18 del DL n. 73/2021 è stata un valido motivo per far cambiare all'Agenzia delle Entrate la propria posizione, riconoscendo al creditore:

- la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione a partire dalla data di inizio della procedura;
- la conseguente facoltà di portare in detrazione l'imposta non incassata, senza alcuna necessità di effettuare una insinuazione nel passivo.

I TERMINI PER RECUPERARE L'IMPOSTA

Sicuramente i termini e le modalità operative per recuperare l'IVA non incassata costituiscono uno dei temi più interessanti trattati dall'Ufficio nel documento di prassi n. 20/E/2021.

Premesso ciò, osserviamo che a norma;

- dell'art. 26, comma 2 del DPR n. 633/1972 il cedente/prestatore **“ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25”**;

- dell'art. 19, comma 1 del DPR n. 633/1972 **“il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”**.

Occorre, inoltre, rilevare che allineandosi alla posizione della Corte di Giustizia comunitaria l'Amministrazione Finanziaria, commentando l'attuale versione del citato art. 19, comma 1 del DPR n. 633/1972, così come modificato dal DL n. 50/2017, affermò, nella circolare n. 1/E/2018, che il diritto alla detrazione dell'IVA risulta strettamente connesso al possesso del documento che reca l'imposta da detrarre.

In buona sostanza, il diritto alla detrazione dell'imposta da parte del cessionario/committente è, pertanto, vincolato dalla presenza di un duplice requisito, ovvero:

- il presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione (esigibilità);
- il presupposto formale del possesso della relativa fattura.

Sono questi, quindi, i motivi per cui il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono manifestati entrambi i requisiti richiamati.

Conseguenza di tutto ciò è che se si riceve la fattura nell'anno successivo a quello di esigibilità dell'IVA è da questo momento che devono essere conteggiati i termini ex art. 19, comma 1 del DPR n. 633/1972.

Ebbene, nel documento di prassi n. 20/E/2021 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i principi in questione devono essere applicati anche nell'ipotesi della detrazione dell'IVA relativa ad una nota di variazione in diminuzione.

A tal fine occorre, però, che la nota di variazione venga emessa tempestivamente, ovvero entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale IVA dell'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare detta variazione in diminuzione.

Pertanto, l'imposta portata in detrazione confluirà nella liquidazione periodica o al massimo nella dichiarazione annuale IVA di riferimento.

È chiaro, quindi, che ai fini della detrazione rileva anche il momento di emissione della nota di variazione. Momento che costituisce il requisito formale per esercitare il diritto di detrazione.

Di seguito un esempio.

Esempio 1

Supponiamo che:

- la Jolly srl abbia emesso nel mese di aprile 2022 una fattura nei confronti della Roger srl;
- la Roger srl sia stata dichiarata fallita il 15.11.2022.

Con queste ipotesi il termine per emettere la nota di variazione in diminuzione è il 30.4.2023, ovvero il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativo all'anno in cui si è verificato il presupposto per l'emissione (2022).

Pertanto, se la nota di variazione viene emessa nel periodo compreso tra il 1.1 e il 30.4 del 2023 la detrazione dell'IVA può essere effettuata:

- nella liquidazione periodica dell'imposta relativa al mese o al trimestre in cui la nota è stata emessa;
- direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa al 2023, da presentare entro il 30.4.2023.

LA NOTA DI VARIAZIONE NEL CONCORDATO PREVENTIVO

Per quanto attiene agli importi che possono essere oggetto di variazione rileviamo che, diversamente dalle altre procedure concorsuali, nel concordato preventivo la parte fatturata dai creditori, che dovrà essere pagata dal debitore è individuata in modo specifico nel decreto di ammissione. Ciò in forza della peculiare disciplina prevista per questo istituto dalla Legge Fallimentare.

Conseguentemente, il creditore che deve emettere la nota di variazione in diminuzione potrà farlo solo per la quota di credito chirografario destinata a rimanere insoddisfatta.

È possibile presentare una dichiarazione integrativa o un'istanza di rimborso quale soluzione alternativa alla nota di variazione in diminuzione?

L'anticipazione del termine per poter emettere la nota di variazione comporta anche l'anticipazione del termine ultimo per far valere il diritto in questione.

Se a questo aggiungiamo il necessario coordinamento con la disciplina che regola la detrazione, il risultato è che i termini per operare risultano alquanto ristretti.

Ci si chiede, pertanto, laddove il creditore tardasse nell'emissione della nota integrativa se rimarrebbe a questo soggetto la possibilità di recuperare l'IVA tramite soluzioni alternative previste dall'ordinamento.

Su questo tema l'Ufficio ha chiarito che il decorso del termine previsto dalla vigente disciplina per esercitare il diritto alla detrazione non implica, in via generale, che l'imposta possa essere recuperata presentando in un momento successivo una dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell'art. 8, comma 6-bis del DPR n. 322/1988¹.

A parere dell'Amministrazione Finanziaria il superamento del limite temporale da parte del creditore non autorizza il contribuente ad adottare soluzioni alternative, perché, in assenza dei specifici requisiti richiesti dalle relative normative di riferimento, ciò comporterebbe una violazione dei termini decadenziali fissati dalla norma.

Per queste ragioni, se il termine per emettere la nota di variazione è spirato, il creditore non può presentare una dichiarazione IVA integrativa a favore se non sono presenti errori e/o omissioni a cui rimediare. Solo questi elementi costituiscono, infatti, i presupposti riconosciuti dall'ordinamento per presentare una dichiarazione integrativa a favore.

In definitiva, secondo l'Ufficio l'emissione di una nota di variazione è una possibilità concessa e a cui il contribuente può rinunciare, ma certamente non costituisce un errore che può essere corretto presentando una dichiarazione integrativa.

¹ L'art. 8, comma 6-bis del DPR n. 322/1988 afferma che: "Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'art. 13 del Dlgs n. 472/1997, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'art. 57 del DPR n. 633/1972".

Appurato questo rileviamo che in merito alla procedura di rimborso, di cui all'art. 30-ter del DPR n. 633/1972, l'Amministrazione Finanziaria ritiene che trattandosi di una disposizione residuale ed eccezionale, questa può essere applicata tutte le volte in cui non sussistono le condizioni per esercitare il rimedio di ordine generale, che nel caso di specie è l'emissione della nota di variazione in diminuzione.

Per questi motivi, se il superamento del termine di decadenza per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA di detto termine è dipeso dall'inerzia del soggetto passivo nemmeno questo istituto potrà essere utilizzato.

In pratica, solo se sussistono i giusti presupposti applicativi e se sono scaduti i termini per emettere la nota di variazione in diminuzione, il contribuente che si trova nell'impossibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore, potrà alternativamente recuperare l'imposta versata a suo tempo avvalendosi della procedura ex art. 30-ter del DPR n. 633/1972².

Il caso del contribuente che adotta il regime forfetario successivamente alla fattura emessa, rimasta insoluta a seguito dell'inizio di una procedura concorsuale in capo al cliente.

Osserviamo, anzitutto, che la possibilità di presentare istanza di rimborso deve essere riconosciuta al contribuente che adotta il regime forfetario successivamente all'emissione di una fattura, rimasta insoluta a seguito dell'avvio di una procedura concorsuale che ha colpito il cliente.

È noto, infatti, che il contribuente forfetario è un soggetto che adottando un regime fiscale agevolato non può, per motivi a lui non imputabili, emettere una nota di variazione in diminuzione, ex art. 26 del DPR n. 633/1972.

² L'art. 30-ter del DPR n. 633/1972 prevede che: "1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

2. Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.

3. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale".

Ciò è quanto emerge anche dalla situazione esaminata dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 190/E/2019.

In quel caso il contribuente nel periodo d'imposta 2015 aveva optato per la liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa.

Il regime in questione, che consente di posticipare l'esigibilità dell'IVA ed il suo versamento al momento dell'incasso del corrispettivo, gli aveva permesso di rinviare fino al termine del 2018 il versamento dell'IVA relativa ai corrispettivi che un committente, ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla "**Legge Marzano**", non aveva ancora pagato.

Avendo, inoltre, intenzione di applicare, a partire dal 2019, il regime forfettario il contribuente chiedeva all'Ufficio di chiarire come gestire l'IVA finora rimasta sospesa e come eventualmente recuperarla laddove le fatture fossero restate insolute.

Ebbene, nella citata risposta a interpello l'Agenzia delle Entrate ha rilevato che:

- il recupero dell'imposta precedentemente addebitata non poteva avvenire tramite l'emissione di una nota di variazione perché il contribuente forfettario adotta un regime che non consente questa soluzione;
- l'unica via possibile è quella dell'istanza di rimborso.

Si nota come la soluzione proposta risulti in linea con quanto precisato nella circolare n. 20/E/2021, ovvero se non è possibile recuperare l'imposta tramite la soluzione ordinaria (emissione della nota di variazione in diminuzione) rimane applicabile la sola soluzione alternativa e residuale dell'istanza di rimborso.

L'Approfondimento – 2

Il saldo IMU di dicembre

di Gianfranco Costa

PREMESSA

Il prossimo 16 dicembre scade il versamento della seconda rata, a titolo di saldo, dell'imposta municipale unica (IMU). Come è ben noto, l'IMU va versata per anni solari in proporzione alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e, a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni (articolo 9, comma 2, D.lgs. 23/2011).

La scadenza di versamento è fissata per il 16.12.2022. Dallo scorso anno, nel calcolo dell'Imu è compresa anche la Tasi. Il primo acconto dovuto entro il 16.06.2022 doveva tener conto delle aliquote comunali dettate per il 2021 mentre il saldo Imu dovuto entro il prossimo 16 dicembre, terrà conto delle nuove aliquote impostate dai Comuni per il 2022. Per questo motivo è necessario prestare particolare attenzione ad eventuali modifiche intervenute nelle aliquote rispetto a quelle dell'anno precedente anno. Si ricorda poi che l'Imu può essere versata anche in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO D'IMPOSTA

Il presupposto oggettivo dell'IMU è costituito dal possesso di un immobile ubicato in Italia a titolo di proprietà o di altro diritto reale (ad esempio, uso, usufrutto e abitazione). In presenza di un immobile situato in Italia, il titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento si configura nel presupposto soggettivo d'imposta. Si ricorda inoltre che devono corrispondere l'Imu anche i cittadini stranieri con immobili ubicati in Italia (detenuti a titolo di proprietà oppure locati e/o concessi in comodato), mentre non devono assolvere l'imposta i cittadini italiani che detengono immobili all'estero. Questo perché anche se subisce la tassazione nel paese in cui gli immobili sono ubicati, il detentore dell'immobile può richiedere il riconoscimento di un credito d'imposta sull'IVIE versata in Italia e fino a concorrenza dell'imposta municipale pagata all'estero, nel caso del doppio pagamento "Imu" estera e IVIE italiana.

Il calcolo dell'Imu è ragguagliato ad anno e per questo nel caso in cui l'immobile sia detenuto per un periodo inferiore a 365 giorni, l'imposta viene calcolata sulla base dei mesi di possesso dell'immobile. Per mese di riferimento si intende il possesso continuativo per almeno 15 giorni.

Il versamento dell'Imu può essere effettuato in due momenti diversi, ciascuno pari al 50% dell'Imu calcolata per l'anno in corso, oppure in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

Una citazione a parte deve essere fatta per gli immobili concessi in Leasing, per i quali l'articolo 9, D.lgs. 23/2011 stabilisce che il soggetto passivo IMU è l'utilizzatore, il quale deve versare l'imposta a partire dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, a nulla rilevando la data di consegna dell'immobile. Tale aspetto è stato pure confermato dalla Commissione Tributaria Regionale Lombardia che, con la sentenza n. 1194 del 20.03.2018, al fine di individuare il periodo utile ai fini del calcolo Imu, ha dato rilevanza alla data di inizio e cessazione del contratto di leasing e non alla data a partire dalla quale è iniziata la concreta detenzione materiale dell'immobile.

Con riferimento, invece, agli immobili oggetto di locazione, ferma restando la soggettività passiva del proprietario (locatore), la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6882 del 08.03.2019, ha ritenuto legittima la clausola sottoscritta dalle parti nel contratto di locazione in base alla quale il proprietario dell'immobile chiede all'inquilino il rimborso di quanto versato al comune a titolo di Imu.

L'Imu è dovuta anche dai possessori di immobili concessi in comodato, mentre non è dovuta nel caso in cui gli stessi concedano l'immobile in usufrutto. In quest'ultimo caso, infatti, l'imposta è dovuta e versata dall'usufruttuario, salvo il caso in cui lo stesso abbia destinato l'immobile ad abitazione principale.

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

Come ben sappiamo, l'abitazione principale e le relative pertinenze non sono soggette ad Imu, solo qualora non siano classificate come abitazioni di lusso. Inoltre, ogni qualvolta nel quadro RB della dichiarazione dei redditi venga evidenziato un fabbricato non di lusso con eventuali pertinenze destinati ad abitazione principale, nel prospetto di liquidazione e, più precisamente, dopo il calcolo del reddito complessivo, si dovrà

procedere a effettuare una variazione in diminuzione del valore della rendita corrispondente a detti immobili.

A livello nazionale, il trattamento Imu riservato all'abitazione principale ed alle relative pertinenze si basa sulle seguenti regole:

- per le abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze (nel limite di una unità per ciascuna categoria catastale, anche se accatastate unitamente all'abitazione), vige l'esenzione Imu. Si ricorda che un'abitazione è considerata non di lusso se rientrante nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9;
- per le abitazioni principali di lusso (se di categoria catastale A/1, A/8 o A/9) e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale, anche se iscritte a catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), all'aliquota prevista dal Comune è applicabile la detrazione di 200 Euro, eventualmente aumentata dal Comune stesso fino all'azzeramento dell'imposta dovuta. In presenza di più pertinenze appartenenti alla medesima categoria catastale (p.e. n. 2 pertinenze accatastate nella categoria A/6), il contribuente può scegliere quella alla quale applicare il regime di favore previsto per l'abitazione principale.

Al fine di individuare correttamente l'immobile sul quale possa vigere l'esenzione, si ricorda che:

- per abitazione principale si intende l'immobile detenuto a titolo di proprietà nel quale il detentore abbia la propria residenza anagrafica ovvero la propria dimora abituale; a tal fine, si parla di "*centre of main interests*", al fine di individuare correttamente il centro degli affetti personali e degli interessi economici, concetto valevole anche per l'imposizione fiscale che può prodursi sui redditi prodotti all'estero;
- nel caso in cui una famiglia detenga due immobili nello stesso Comune e sugli stessi faccia valere due residenze anagrafiche e due dimore abituali diverse, l'esenzione è usufruibile in un solo immobile;
- nel caso in cui una famiglia, invece, detenga due immobili ubicati in Comuni diversi e sugli stessi faccia valere due residenze anagrafiche e dimore abituali diverse, può applicarsi l'esenzione Imu su entrambi;

- nel caso in cui la famiglia risieda e dimori abitualmente in un'abitazione costituita da più unità immobiliari, l'esenzione Imu è riconosciuta soltanto per una unità immobiliare salvo la c.d. "fusione catastale" (p.e. una casa singola composta da due unità abitative, soggetta successivamente a fusione catastale per unire le due unità, rendendola così esente da Imu). A tal proposito, anche l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata con la Circolare n. 27/E del 13.06.2016 chiarendo che, qualora la fusione catastale non sia attuabile perché, per esempio, la titolarità dei due immobili è in capo a soggetti diversi, è possibile dare evidenza negli archivi catastali dell'unione di fatto ai fini fiscali delle diverse porzioni autonomamente censite.

IMMOBILI ASSIMILABILI ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI

Per gli immobili assimilabili all'abitazione principale, la normativa italiana prevede dei trattamenti impositivi specifici a seconda sia delle caratteristiche oggettive degli stessi sia della tipologia di persone che vi possono abitare.

L'assimilazione di un immobile ad abitazione principale può essere riconosciuta ex lege, ovvero dal Comune, per cui è possibile fruire:

- dell'esenzione Imu, qualora l'immobile non sia di lusso;
- oppure dell'aliquota ridotta deliberata dal Comune e della relativa detrazione prevista di 200 Euro, se l'immobile rientra in una tra le categorie A/1, A/8 e A/9 (c.d. immobili di lusso).

Anche per il 2022, a tutte le unità immobiliari non locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, si applica l'esenzione Imu.

Nella medesima direzione, si muovono:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; rientrano in tale categoria anche le unità di dette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;

- le case coniugali assegnate all'ex coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- gli immobili non locati e posseduti dal personale delle Forze armate di Polizia, Vigili del Fuoco e carriera prefettizia (non sono richieste la dimora e la residenza anagrafica).

Si rammenta che il Comune non può stabilire ulteriori ipotesi di assimilazione ad abitazione principale, fermo restando la possibilità di fissare un'aliquota agevolata per le unità immobiliari possedute da italiani residenti all'estero, qualora le stesse non siano equiparabili all'abitazione principale.

GLI IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA

Fermo restando che l'Imu è dovuta dai detentori di immobili concessi in comodato, per gli immobili concessi in comodato d'uso a familiari in linea retta di primo grado (genitori e figli), l'articolo 1, comma 10, Legge 208/2015 ha previsto la possibilità di ridurre del 50% la base imponibile Imu su cui calcolare l'imposta.

Tuttavia, per usufruire dell'agevolazione prevista, si devono verificare le seguenti condizioni:

- l'immobile deve costituire l'abitazione principale del comodatario (sua dimora abituale e immobile nel quale risulta la residenza anagrafica);
- il comodante non deve possedere in Italia altri immobili abitativi, ad eccezione dell'abitazione principale;
- il comodante deve risiedere anagraficamente e possedere dimora abituale nello stesso Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato. In altre parole, l'abitazione principale del comodante e l'immobile concesso in comodato devono essere ubicati nello stesso Comune;
- sia l'immobile concesso in comodato sia l'abitazione principale del comodante devono rientrare nelle categorie catastali incluse tra A/2 e A/7 (immobili non di lusso, ovvero non accatastati come A/1, A/8 o A/9);
- il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

In aggiunta alle predette condizioni, si ricorda che la riduzione del 50% della base imponibile Imu è applicabile anche agli immobili concessi in comodato al coniuge del comodatario nel solo caso di decesso di quest'ultimo e in presenza di figli minori (articolo 1, comma 1, lettera a), D.L. 34/2019). In presenza di tali condizioni, il contribuente non è più tenuto ad attestare, attraverso la dichiarazione Imu, il possesso dei requisiti necessari per beneficiare della riduzione del 50% presa in esame.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla Legge 431/1998, ai sensi dell'articolo 13, comma 6-bis, D.L. 201/2011, l'ammontare dell'Imu dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è ridotto del 25% (va versato, quindi, il 75%). Per beneficiare di tale agevolazione, almeno una delle Organizzazioni firmatarie degli Accordi Territoriali deve certificare la conformità del contratto stipulato tra le parti rispetto all'Accordo Territoriale di riferimento. A tal fine, non rientrano nell'agevolazione prevista:

- i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del D.M. 62 del 15.03.2017, ovvero fino alla data del 14.03.2017;
- i contratti stipulati dal 15.03.2017, qualora non risultino stipulati gli Accordi Territoriali con il recepimento delle nuove disposizioni del predetto Decreto.

RUDERI

I ruderi, ovvero le costruzioni che presentano danni tali da rendere permanentemente inabitabile o inagibile l'unità immobiliare e registrate al Catasto nella categoria "F2 – unità collabenti", non sono considerati fabbricati e, quindi, non sono soggetti ad Imu come tali.

A tal fine si ricorda che, sebbene l'imposta potesse essere dovuta con riferimento all'area di sedime edificabile, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8620 del 28.03.2019, ha chiarito e sancito il non assoggettamento all'imposta del fabbricato collabente in forza dell'azzeramento della base imponibile (il fabbricato è privo di rendita), in quanto tale situazione *"non modifica lo status dell'area sulla quale l'immobile insiste, che pertanto continua ad essere un'area edificata e non un'area edificabile"*.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

La Circolare n. 36/E del 19.12.2013 emanata dall'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli impianti fotovoltaici sono da considerarsi beni immobili (e, quindi, fabbricati) da assoggettare a Imu qualora per gli stessi si verifichi l'obbligo di accatastamento, indipendentemente dalla categoria attribuita alle unità immobiliari di cui fanno parte. Tali impianti costituiscono beni immobili quando:

- costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 oppure D/10;
- sono posizionati su pareti / tetti / aree pertinenziali di un fabbricato, con obbligo di menzione in Catasto al termine della loro installazione. In particolare si rammenta che detto obbligo è previsto nel caso in cui l'impianto fotovoltaico integrato ad un immobile incrementi di almeno il 15% il valore capitale (o la redditività ordinaria) dell'immobile medesimo.

TERRENI AGRICOLI

Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, Legge 208/2015, i terreni agricoli, ove per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate dall'articolo 2135 del Codice civile, ovvero l'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di funghicoltura, di allevamento di animali e altre attività ad esse connesse, sono esenti Imu se:

- ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla C.M. n. 9 del 14.06.1993;
- posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, ovunque ubicati;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della Legge 448/2001;
- ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

Inoltre, il MEF, nella nota 23.05.2016, protocollo n. 20535/2016, ha specificato che l'esenzione opera anche quando:

- il familiare coadiuvante del coltivatore diretto è proprietario o comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall'impresa agricola "coltivatore diretto", di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare;
- il familiare che, esercitando direttamente l'attività agricola, risulti iscritto come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capo-azienda ai fini previdenziali;
- i coltivatori diretti/IAP, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, che abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o comodato il terreno di cui mantengono il possesso e che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

L'esenzione trova applicazione anche nel caso di terreno agricolo non coltivato (articolo 1, D.L. 4/2015).

Infine, si evidenzia che:

- l'articolo 1, comma 705, Legge 145/2018, ha disposto che "i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente";
- è considerato terreno agricolo anche l'area edificabile posseduta e condotta da un coltivatore diretto/IAP iscritto alla previdenza agricola. Tale qualifica è attribuibile all'intero terreno anche in presenza di più comproprietari dei quali uno solo coltivatore diretto/IAP;
- nella Circolare n. 4/DF del 14.7.2016, il MEF ha precisato che, con riferimento ai terreni agricoli ubicati in Comuni oggetto di fusione, va fatto riferimento a quanto previsto per il Comune "originario" e quindi, per l'esenzione Imu rileva la "classificazione" (montano / parzialmente montano) risultante prima della fusione;
- nella Risoluzione n. 1/D del 28.2.2018, il MEF ha chiarito che le agevolazioni sopra elencate a favore di coltivatori diretti/IAP possono essere applicate anche da parte di un soggetto "già pensionato", se continuano ad essere soddisfatti i requisiti per poter essere considerato coltivatore diretto/IAP.

BASE IMPONIBILE E METODI DI CALCOLO

L'Imu si determina applicando, alla base imponibile di calcolo, le aliquote previste dalle delibere comunali per l'anno precedente (primo acconto) e per l'anno in corso (secondo acconto o saldo). Il calcolo dell'imposta viene ragguagliato ad anno, ovvero tiene conto dei mesi effettivi di possesso dell'immobile, considerato che il possesso per almeno 15 giorni produce un lasso temporale di un mese.

Si ricorda che:

- per i fabbricati iscritti in Catasto, alla rendita catastale rivalutata va applicato lo specifico moltiplicatore ("valore catastale");
- per i fabbricati classificati nella categoria catastale "D", non iscritti in Catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, è necessario moltiplicare il valore di bilancio per gli specifici coefficienti aggiornati annualmente da un apposito D.M. ("valore contabile");
- per i fabbricati non iscritti in Catasto, diversi dai precedenti, rileva la c.d. "rendita proposta".

La base imponibile di calcolo dell'Imu, per tutti i fabbricati iscritti in Catasto, è rappresentata dalla rendita catastale rivalutata del 5%. Tale valore viene, poi, moltiplicato per i seguenti moltiplicatori:

- categorie da A/1 a A/11, esclusa A/10 ed incluse C/2, C/6 e C/7: moltiplicatore pari a 160;
- categorie B, C/3, C/4 e C/5: moltiplicatore pari a 140;
- categorie A/10 e D/5: moltiplicatore 80;
- categoria C/1: moltiplicatore pari a 55;
- categoria D (esclusa D/5): moltiplicatore pari a 65.

La rendita dei terreni agricoli, invece, subisce una rivalutazione del 25% alla quale, poi, si applica il coefficiente moltiplicatore pari a 135. Per le aree fabbricabili, tuttavia, la base di calcolo dell'imposta è rappresentata dal valore venale o commerciale al primo gennaio dell'anno d'imposizione, spesso ragguagliabile al valore d'acquisto iscritto nell'atto di compravendita, alla quale, poi, si applicano direttamente le aliquote previste dalle delibere comunali.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento del saldo Imu va effettuato entro il prossimo 16 dicembre attraverso il Modello F24 o l'apposito bollettino di conto corrente postale reso disponibile dal Comune, indicando gli importi arrotondati all'unità di Euro.

L'importo minimo da versare è pari a 12 Euro, considerato come ammontare dell'imposta complessivamente dovuta. Va evidenziato, tuttavia, che ogni Comune ha la facoltà di deliberare aliquote e importi differenti potendo pretendere, quindi, anche cifre minori a detto limite.

Il versamento va effettuato a favore del Comune in cui è ubicato l'immobile al quale l'Imu si riferisce, indicando il relativo codice catastale nella sezione "codice ente – codice comune". Con il Modello F24 è possibile effettuare il versamento dell'imposta dovuta per più immobili ubicati in comuni diversi ma quanto dovuto non può essere rateizzato.

Il versamento dell'Imu in un Comune diverso da quello in cui è ubicato l'immobile al quale l'Imu stessa si riferisce, comporta la necessità di chiedere il rimborso presso il Comune in cui erroneamente è stata versata l'imposta e di riversare l'imposta presso il Comune competente, non potendo correggersi l'errore attraverso i canali telematici Civis.

ULTIME NOVITA' FISCALI

Negli ultimi periodi d'imposta, il Legislatore ha emanato una serie di provvedimenti con i quali sono state agevolate alcune categorie particolarmente colpite dagli effetti negativi del COVID-19, i cui effetti si riflettono anche nel presente periodo.

Si ricorda che in particolare, il decreto agosto (art. 78, comma 3, D.L. n. 104/2020) e da ultimo il DL Aiuti quater, hanno stabilito che l'Imu non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. L'esenzione biennale richiede che:

- gli immobili rientrino nella categoria catastale D/3;
- gli immobili siano destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
- i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per questi immobili, si ricorda che è stata prevista l'esenzione:

- della seconda rata 2020;
- delle due rate del 2021;
- delle due rate del 2022.

I fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia, sono esenti dall'applicazione dell'Imu e dal tributo per i servizi indivisibili a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2023 (rispetto al previgente 2020). Lo ha stabilito il decreto Sostegni bis (art. 9, comma 1-septies, D.L. n. 73/2021).

Infine, la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 48) ha previsto che, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imu è applicata nella misura della metà.

L'Approfondimento – 3

Il Decreto Aiuti-quater

di Leonardo Girlando

PREMESSA

Il D.L. 18/11/2022 n. 176 contenente “Misure urgenti di sostegno al settore energetico e di finanza pubblica”, ovvero il decreto aiuti quater, è in vigore dal 19/11/2022. La pubblicazione in gazzetta ufficiale è avvenuta il 18/11/2022. Questo decreto contiene misure che hanno il fine di contrastare la crisi energetica e l'inflazione. Esso, da un lato continua ad aiutare l'economia reale sul modello dei precedenti decreti aiuto, dall'altro organizza un restyling dei precedenti decreti.

Il decreto tratta:

- 1) misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti;
- 2) disposizioni riguardo i mezzi di pagamento, incentivi per l'efficientamento energetico e per l'accelerazione delle procedure.
- 3) Altre disposizioni di natura finanziaria.

1. Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

Le misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti sono le seguenti:

- credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;
- disposizioni sull'accisa e sull'iva di alcuni carburanti;
- sostegno contro il caro bollette;
- somme esenti erogate a dipendenti;
- misure in materia di autotrasporto.

1.1 Credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

I contributi straordinari sotto forma di credito d'imposta sono prorogati fino a dicembre 2022. Le disposizioni al riguardo contenute nell'art 1 D.L. 144/2022 destinate alle imprese caratterizzate da un forte consumo di gas naturale, da un forte consumo di energia elettrica sono prorogate alle stesse condizioni. I crediti d'imposta maturati nei mesi di dicembre, novembre ed ottobre 2022 potranno essere utilizzati esclusivamente in compensazione entro la seguente data: 30/06/2023.

I suddetti crediti d'imposta non sono da considerare come parte del reddito dell'impresa e non rientrano nella base imponibile IRAP. Inoltre, i crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, ad una sola condizione: il beneficio, ovvero la somma della parte esclusa dal reddito dell'impresa della parte esclusa dalla base imponibile IRAP, non deve superare i costi sostenuti.

I crediti d'imposta maturati nei mesi di dicembre, novembre e ottobre 2022 sono cedibili esclusivamente per intero verso altri soggetti diversi dai beneficiari. È fatta salva la possibilità di compiere fino ad ulteriori due cessioni solo se effettuate da intermediari finanziari o banche iscritti al loro albo degli intermediari finanziari. In caso di cessione del credito d'imposta, i soggetti beneficiari sono tenuti a richiedere il visto di conformità inerente la documentazione. In questo modo si intende attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta. I crediti d'imposta ceduti vanno comunque usufruiti dal cessionario entro la data del 30/06/2023.

Infine, i beneficiari del credito d'imposta si impegnano ad inviare un'apposita comunicazione presso l'Agenzia delle entrate entro il 16/03/2023.

1.2 Disposizioni sull'accisa e sull'iva dei carburanti.

Dal 19/11/2022 fino al 31/12/2022 sono in vigore le seguenti disposizioni sull'accisa e sull'iva dei carburanti:

- 1) Disposizioni riguardanti le aliquote di accisa:
 - L'aliquota di accisa della benzina viene così ridefinita: 478,40 euro per mille litri;

- L'aliquota di accisa di gasolio ed oli da gas usati come carburante viene stabilita a: 367,40 euro per mille litri;
- L'aliquota dei gas di petrolio liquefatti viene così rideterminata: 182.61 euro per mille chilogrammi;
- L'aliquota del gas naturale usato per autotrazione viene azzerata;

2) disposizioni riguardanti l'IVA dei carburanti:

- L'aliquota Iva del gas naturale usato per autotrazione viene ridotta al 5%.

Inoltre, dal 19/11/2022 al 31/12/2022 non si applica l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale utilizzato come carburante. Gli esercenti degli impianti di distribuzione stradale e dei depositi commerciali dovranno comunicare entro il 13/01/2023 i dati quantitativi dei prodotti soggetti ad una rideterminazione dell'accisa giacenti nei serbatoi fino al 31/12/2022 alla sede locale dell'Agenzia delle Dogane.

1.3 Sostegno contro il caro bollette.

Per i consumi effettuati tra il 01/10/2022 ed il 31/03/2023, se fatturati entro il 30/09/2023, sarà possibile richiedere una rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per quanto riguarda le spese energetiche di gas utilizzato con usi diversi da quelli termoelettrici ed elettricità. La rateizzazione riguarda, però, solo la parte eccedente dell'importo medio contabilizzato.

Per poter usufruire della rateizzazione le imprese sono tenute a formulare un'apposita istanza ai fornitori. Sarà il ministero delle imprese e del made in Italy a determinare le condizioni con cui presentare l'istanza per mezzo di un apposito decreto. Per richiedere la rateizzazione è necessario che un'impresa assicurativa garantisca l'intero credito rateizzato entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza e che la garanzia sia effettivamente rilasciata. Le rate stabilite possono essere minimo 12 e massimo 36 e gli eventuali tassi di interesse applicati non possono superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del tesoro poliennali (BTP).

Il beneficio decade qualora l'impresa sia inadempiente per due rate, anche non consecutive.

Il piano di rateizzazione è indipendente dai crediti d'imposta per l'acquisto di gas naturale ed energia elettrica sanciti dal D.L. 176/2022 e dal D.L. 144/2022.

1.4 Somme esenti erogate a dipendenti.

In questo ambito viene derogato l'art. 51 Tuir, riguardo il periodo di imposta del 2022. In sostanza, non concorrono a formare reddito, entro il limite di 3000 euro, tutte le spese relative a beni ceduti, servizi prestati e somme erogate per il pagamento di utenze domestiche del gas naturale, dell'energia elettrica e del servizio idrico.

1.5 Misure in materia di autotrasporto.

Tutte le misure che riguardano il settore dell'autotrasporto sono compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. L'impresa viene, però, vincolata ad avere sede legale o stabile organizzazione in Italia.

2 Disposizioni riguardo i mezzi di pagamento, incentivi per l'efficientamento energetico e per l'accelerazione delle procedure.

Nel D.L. 176/2022 vengono previste delle misure in materia di mezzo di pagamento e delle modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico.

2.1 Misure sui mezzi di pagamento.

Per il 2023 sono stati stanziati ben 80 milioni di euro per l'adeguamento dei mezzi di pagamento alla memorizzazione ed alla trasmissione telematica. L'adeguamento deve avvenire entro il 2023 e il contributo prevede una copertura al 100% della spesa sostenuta per un massimo di 50 euro per ogni strumento acquistato. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta utilizzabile dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura. Al riguardo, l'articolo 34 della L. 388/2000 e l'art. 1 della L. 244/2007 sono derogati. Infine, si prevede che il corrispettivo venga pagato con modalità tracciabili.

2.2 Modifiche sugli incentivi per l'efficientamento energetico.

Gli incentivi riguardanti l'efficientamento energetico subiscono importanti modifiche. In tutti i casi in cui nel 2022 la detrazione spettante è stata del 110%, per l'anno 2023 la detrazione si riduce al 90%. La riduzione della detrazione era già prevista per il

31/12/2023, questo decreto la anticipa. Rifacendosi al nuovo decreto aiuti quater e al D.L. 34/2020 i nuovi termini per la riduzione della detrazione saranno:

- Entro il 31/12/2022 la detrazione sarà al 110%
- Entro il 31/12/2023 la detrazione sarà al 90%
- Entro il 31/12/2024 la detrazione sarà al 70%
- Entro il 31/12/2025 la detrazione sarà al 65%

Un'eccezione riguarda gli interventi su unità unifamiliari o funzionalmente indipendenti e autonome destinate ad abitazione principale. In questo caso la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 31/03/2023 a condizione che al 30/09/2022 sia stato effettuato almeno il 30% dei lavori. Questa particolare tipologia di immobili potrà godere della detrazione del 90% a partire da gennaio 2023 a condizione che le spese siano sostenute entro il 31/12/2023 e che il contribuente non abbia un reddito superiore a 15.000 euro.

Un'altra eccezione riguarda gli interventi effettuati in comuni colpiti dal sisma dal 01/04/2009 e dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In questo caso la detrazione del 110% è prevista per le spese sostenute entro il 31/12/2025.

La riduzione dell'aliquota non si applica agli interventi per cui alla data del 25/11/2022 risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o, per gli interventi comportanti demolizione e ricostruzione, sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abitativo. Nel caso di condomini, entro la medesima data deve essere stata adottata la delibera condominiale di approvazione degli interventi.

Per gli interventi eseguiti su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate viene concesso un ulteriore contributo ai soggetti con reddito non superiore a 15.000 euro. I criteri e le modalità verranno definite dal Ministero dell'economia.

In deroga al D.L. 34/2020, i crediti d'imposta o di sconto non ancora utilizzati in data 31/10/2022 potranno essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo previo invio della comunicazione all'agenzia delle entrate.

3. Altre disposizioni di natura finanziaria.

3.1 Esenzioni delle imposte.

Viene specificato che, come già previsto dal D.L. 104/2020, per gli immobili della categoria catastale D3 destinati a spettacoli cinematografici, teatrali e concerti non è dovuto il pagamento della 2^a rata IMU.

3.2 Atti esenti da imposta di bollo.

Le domande di contributi destinati a soggetti colpiti da eventi oggetto di dichiarazione di stato di emergenza sono esenti dall'imposta di bollo.

3.3. Disposizioni riguardanti lo sport.

Viene previsto che i versamenti sospesi di federazioni sportive nazionali o altri enti di promozione sportiva potranno essere effettuati senza sanzioni o interessi entro il 22/12/2022.

4. Reddito familiare di riferimento.

L'articolo 119, nell'integrazione proposta dal DL 176/2022, prevede, per l'accesso alle agevolazioni, che il contribuente disponga di un reddito del nucleo familiare non superiore a 15.000. Dispone, però, una particolare modalità di determinazione dello stesso, legata alla composizione del nucleo familiare. Il reddito familiare è così calcolato:

- Viene considerata la somma dei redditi complessivi ricevuti nell'anno precedente a quello in cui viene effettuata la spesa;
- Viene diviso l'importo con un coefficiente determinato in base al numero dei componenti del nucleo familiare.

Si espongono, in modalità tabellare, i coefficienti collegati alla composizione del nucleo familiare:

Composizione del nucleo familiare	Coefficiente
Contribuente da solo	1
Contribuente, coniuge, unione familiare o convivente	2

Contribuente, coniuge, unione familiare o convivente, oltre ad un familiare fiscalmente a carico	2,5
Contribuente, coniuge, unione familiare o convivente, oltre a 2 familiari fiscalmente a carico	3
Contribuente, coniuge, unione familiare o convivente, oltre a 3 o più familiari fiscalmente a carico	4
Se nel nucleo familiare è assente il coniuge (o l'unito civilmente o il convivente) e vi sono familiari fiscalmente a carico, è prevista la riduzione la riduzione del coefficiente di 1.	

Conclusioni

Nell'intervento sono riportate le previsioni del decreto; rammentiamo che esso necessita del passaggio parlamentare di approvazione. Quindi, durante la fase di conversione potrebbero intervenire modifiche ed aggiustamenti delle previsioni sopra analizzate.

Le prossime scadenze



28 novembre 2022

RIVALUTAZIONE E RIALLINEAMENTO

Termine per presentare la dichiarazione integrativa per la revoca delle operazioni di rivalutazione dei beni d'impresa, riallineamento dei valori fiscali e affrancamento di cui all'art. 110 del D.L. 104/2020 (Prov. Ag. Entrate 29.09.2022).

30 novembre 2022

IMPOSTE DIRETTE E IRAP

Termine per versare la 2^a rata di acconto delle imposte dovute (Irpef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2022.

MODELLO REDDITI 2022

Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.

REGIMI OPZIONALI

Termine per la comunicazione, con la dichiarazione dei redditi o Irap, dell'opzione per trasparenza fiscale, consolidato fiscale, tonnage tax, patent box e calcolo Irap delle società di persone in base al bilancio.

CEDOLARE SECCA

Termine per versare la 2^a o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2022, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.

COMUNICAZIONE LIPE

Termine per inviare la comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2022.

IMPOSTA DI BOLLO

Termine per versare l'imposta di bollo del 1° e 2° trimestre 2022 se di importo inferiore a € 250. Termine di versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre 2022.

AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Termine entro cui presentare l'autodichiarazione degli aiuti Covid ricevuti per gli anni 2020 e 2021 (Prov. Ag. Entrate 233822/2022).

INPS – CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti

Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata della quota di contribuzione 2022 eccedente il contributo minimo.

INPS – CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA

Termine di versamento del 2° acconto 2022 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.

16 dicembre 2022

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine entro cui i contribuenti mensili devono operare la liquidazione relativa al mese precedente e versare l'eventuale imposta a debito.

VERSAMENTO RITENUTE

Termine per versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

IMU - SALDO

Termine per versare il saldo Imu dovuto per il 2022.

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER COVID

Termine per versare la 24ª rata (di massimo 24) del 50%

degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020,
D.L. 104/2020).
